

MODIFICA DELL'ART. 67 DELLA LEGGE FALLIMENTARE(*)
(Disegno di legge n. 2814)

L'art. 67 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della legislazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), disciplina la revocatoria fallimentare di una serie di atti giuridici, specificamente elencati.

In ordine all'applicazione della stessa due problemi sono venuti assumendo una notevole rilevanza, sia per la loro dimensione sia per la quantità di controversie in essere, cui hanno dato corso.

L'intervento del legislatore è giustificato sulla base di questi rilievi.

Il primo problema riguarda la datazione degli atti soggetti a revocatoria nel caso della *consecutio* dell'amministrazione controllata e del fallimento.

L'art. 67 della legge fallimentare, infatti, esonera dalla revocatoria fallimentare gli atti descritti nel medesimo articolo, ove siano stati posti in essere al di là del periodo di tempo specificamente per ciascuno indicato.

Il problema di fondo, nel caso in cui il fallimento sia stato preceduto dall'amministrazione controllata, è quello di precisare se l'anno o il biennio contemplati dalla norma abbiano a computarsi con riguardo alla domanda di ammissione all'amministrazione controllata o alla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.

In effetti il riferimento alla dichiarazione di fallimento fa sì che durante il periodo della precedente amministrazione controllata molti atti finirebbero per diventare non più suscettibili di revocatoria fallimentare per decorso del tempo (anno o biennio).

Codesta incertezza in ordine a tale problema si ripercuote sulla formazione della volontà dei creditori nell'approvare o aderire alla domanda di

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 15.5.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 29.5.1991. È stato ripresentato nella XI Legislatura alla Camera dei Deputati, con il disegno di legge n. 1225.

amministrazione controllata (art. 189, con riferimento agli artt. 177 e 178, della legge fallimentare).

È assolutamente attuale il pericolo che venga negato dai creditori il beneficio dell'amministrazione controllata ad imprese che lo meritano ed attraversano solo temporanee difficoltà, per il timore di vedere consolidarsi garanzie, atti estintivi di debiti o costitutivi di prelazione, o atti a titolo oneroso, a favore di altri creditori concorrenti.

Si sta tutt'ora diffondendo, perfino tra istituti bancari (che vantano ragioni di credito nei confronti della medesima impresa), la prassi di richiedere reciprocamente la estensione delle garanzie dell'una ai crediti dell'altra, sotto pena di evitare il consolidamento attraverso l'inoltro della domanda di fallimento del comune debitore.

La nostra giurisprudenza e la dottrina, in questa materia, sono quanto mai divise e contraddittorie.

Un orientamento considera che sussista una sorta di continuità tra le due procedure e perciò retrodata il momento di riferimento, che ha rilievo per la revoca degli atti, alla domanda di amministrazione controllata (Cassazione civile, sentenza. n. 4216 del 15 novembre 1976, in *Banca, borsa e titoli di credito*, anno 1977, parte II, pp. 185 ss.).

In dottrina, si vedano: PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1986, pp. 768 e 769; PROVINCIALI e RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1988, p. 115; MAZZOCCA, *Manuale di diritto fallimentare*, Napoli, 1986, p. 276.

Un orientamento opposto sta diffondendosi sempre più nella giurisprudenza di merito, sulla base della diversità dei presupposti delle due procedure (è cioè la mere temporanee difficoltà per l'amministrazione controllata e lo stato di insolvenza per il fallimento).

Esso fa riferimento alla dichiarazione di fallimento, con la conclusione che si consoliderebbero, *medio tempore*, gli atti.

In questo senso: Tribunale di Genova, sentenza del 13 maggio 1987, in *Giur. it.*, anno 1989, parte I, p. 174; Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 1988, in *Giust. civ.*, anno 1988, parte I, p. 1829; Tribunale di Milano, sentenza del 20 marzo 1989, in *Banca, borsa e titoli di credito*, anno 1991, parte II, pp. 280 ss.

Con lo stesso orientamento, in dottrina, si veda: FERRARA, *Il fallimento*, 4ª edizione, a cura di A. Borgioli, Milano, 1989, p. 670.

Appare perciò quanto mai necessario l'intervento chiarificatore del legislatore.

Con questo disegno di legge si precisa che, nel caso di *consecutio* sopra indicato, deve aversi riguardo al momento in cui viene avanzata la domanda di amministrazione controllata.

In questo senso, si propone di integrare l'art. 67 della legge fallimenta-

re con uno specifico comma del seguente tenore: «nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia preceduta dall'amministrazione controllata o dal concordato preventivo, il termine per la revoca degli atti contemplati nel presente articolo decorre alla data di presentazione della domanda di amministrazione controllata o di concordato».

Un altro grosso problema, che influisce in modo rilevante sul credito dei vari settori economici, è un orientamento oltremodo rigoroso ed opinabile della giurisprudenza, in materia di gestione del fido bancario.

Tale orientamento riguarda la revocabilità delle rimesse in conto corrente a copertura dei cosiddetti «sconfinamenti di fido bancario». La giurisprudenza distingue, in modo quanto mai opinabile, le rimesse di conto corrente nei limiti del fido accordato, che vengono considerate al riparo dalla revocatoria fallimentare, dalle rimesse a copertura dei fidi utilizzati al di là dei limiti in cui vennero accordati, e che vengono assoggettate a revocatoria fallimentare. Trattasi di quegli sconfinamenti delle linee di credito ai quali le imprese ricorrono per far fronte a bisogni per lo più episodici della loro vita.

Nel senso della revocabilità di codesti sconfinamenti, si vedano, tra le molte, le sentenze della Cassazione civile n. 3919 del 23 aprile 1987; n. 5819 del 3 luglio 1987; n. 2538 del 28 marzo 1990; n. 5023 del 29 maggio 1990; nonché la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 1988 (*Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, anno 1988, parte II, pp. 732 ss.).

Codesti sconfinamenti, all'opposto, in sé e per sé non consentono di presumere, come attualmente si fa da parte della giurisprudenza, una conoscenza di un ipotetico stato di insolvenza dell'imprenditore, e non sono neppure sintomi dello stesso.

Gli sconfinamenti di fido indicano solo che il credito sta stretto rispetto alle esigenze dell'impresa in quel determinato momento, e ciò accade con particolare frequenza nei casi di espansione delle imprese.

Allo sconfinamento queste ricorrono specie nei casi in cui i loro clienti tardino a pagare le forniture anche solo in via temporanea. L'assoggettamento degli sconfinamenti di fido alla revoca fallimentare, solo per il fatto che essi sono stati posti in essere senza alcun altro elemento che lasci presumere che l'imprenditore versi in stato di insolvenza, determina una gestione oltremodo restrittiva del credito, da parte delle banche alle imprese, con effetti negativi sulla vita economica di queste.

Si propone perciò che l'art. 67 della legge fallimentare venga integrato con una disposizione in cui si abbia a precisare che il mero sconfinamento del fido bancario, di per sé e senza ulteriori elementi, non lascia presumere la conoscenza di uno stato di insolvenza, ma questo deve essere accertato senza la inversione dell'onere della prova al riguardo.

Da una precisazione del genere, il mondo dell'economia trarrà sicuro giovamento.

Art. 1.

1. L'art. 67 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.* - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. *Il mero sconfinamento rispetto ai limiti di fido in conto corrente accordati dagli istituti di credito non lascia presumere la conoscenza dello stato di insolvenza ove esso non sia accompagnato da altri elementi di fatto.*

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia preceduta dall'amministrazione controllata o dal concordato preventivo, il termine per la revoca degli atti contemplati nel presente articolo decorre dalla data di presentazione della domanda di amministrazione controllata o di concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».